



Città di Pavullo nel Frignano

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

PROVINCIA DI MODENA

Area Servizi Finanziari

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI ESPONENZIALI DELLA CHIESA CATTOLICA E DELLE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE DELLA SOMMA DI EURO 39.986,44 QUALE QUOTA (7%) DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI DAL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO.

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente avviso viene emesso in esecuzione dell'art. 6 del Regolamento per l'assegnazione di una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria (U2) a enti esponenziali della Chiesa Cattolica e delle altre Confessioni Religiose approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 30/01/2025 (d'ora in poi "Regolamento"). Il Regolamento attua l'art. 9 comma 1 lett. h) della legge Regionale Emilia-Romagna 21/12/2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 186/2018.

La Giunta comunale ha approvato con deliberazione n. 50 del 15/05/2025 il presente Avviso che disciplina tempi e modalità di presentazione delle domande, oltre ai criteri di valutazione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana sugli edifici di culto e relative pertinenze, ubicati nel territorio comunale, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ed agli edifici di particolare interesse storico, architettonico, culturale e testimoniale.

ART. 2 – EDIFICI OGGETTO DI CONTRIBUTO

Possono essere ammessi a contributo edifici presenti nel territorio comunale che, ai sensi dell'art. 2 comma 2, 3 e 4 del Regolamento, siano luoghi di culto e relative pertinenze. Per edifici di culto e relative pertinenze si intendono:

- a) gli edifici per il culto aperti al culto pubblico, cioè quelli nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze;
- b) gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale e destinati all'abitazione dei Ministri del culto e quelli destinati alla formazione religiosa).

Pertinenze di edifici di culto: sono comprese anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

La pubblicazione del presente Avviso determina l'istituzione dell'Elenco di cui all'art. 3 comma 5 del Regolamento. Gli edifici oggetto di contributo verranno pertanto inseriti in detto Elenco che resta aperto a successive variazioni ed integrazioni.

Non sono finanziabili gli interventi effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite dall'Ente religioso, che abbiano rilevanza economica.

ART. 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono gli enti esponenziali della Chiesa Cattolica e quelli delle altre confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato italiano aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile sul territorio del Comune di Pavullo nel Frignano. Con ciò intendendo la presenza nel territorio comunale di comunità religiose significative che dispongano almeno di un edificio di culto. In mancanza di un'intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione dovrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici e dallo Statuto che ne esprima chiaramente i caratteri. In tale caso è comunque necessaria l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

Detti soggetti devono essere già costituiti alla data di pubblicazione del presente Avviso, non devono perseguire fini di lucro e le attività svolte negli edifici oggetto di intervento non devono avere rilevanza economica. Devono, inoltre, essere titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni oggetto di intervento. Sono autorizzati a chiedere il contributo: per la Chiesa Cattolica i Rappresentanti legali delle Parrocchie del territorio; per le altre confessioni religiose provvedono i Rappresentanti legali del culto. I soggetti autorizzati presentano pertanto idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati.

Ogni Rappresentante legale della confessione religiosa richiedente che intende accedere ai finanziamenti comunica contestualmente l'elenco degli edifici di culto e relative pertinenze presenti nella parrocchia con il territorio servito, l'indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dell'edificio e dei servizi dell'Ente, nonché dei servizi religiosi ivi svolti in favore della collettività; tale comunicazione dovrà essere firmata dal Responsabile dell'Ente come sopra individuato.

Gli enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art. 48/bis del DPR n. 602/73 e del D.M. 40/08 e con gli eventuali obblighi di contribuzione previdenziali, assistenziali e assicurativi (DURC).

ART. 4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo gli interventi edilizi descritti nell'Allegato "A" della L.R. n. 15/2013 come modificati dalla L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 rientranti negli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della "qualificazione edilizia", di cui all'art. 7 della L.R. n. 24/2017, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti quali:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, cambio d'uso (tra quelli ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con le attività svolte dai richiedenti), ristrutturazione anche mediante demolizione e ricostruzione, nuova costruzione limitatamente al solo ampliamento;
- b) interventi funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità;
- c) interventi di cura delle aree porticate e pulizia dei muri di pertinenza degli edifici quando complementari ad altro intervento edilizio sugli edifici religiosi medesimi.

Per essere ammessi a contributo gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e dotati di relativo titolo abilitativo, se dovuto. Sono ammessi a contributo gli interventi:

- a) già realizzati purché alla data di presentazione della domanda non siano trascorsi nove anni dalla ultimazione dei lavori (come da autodichiarazione, per lavori che non richiedono titolo abilitativo, o come risultante dalla data riportata sulla dichiarazione di fine lavori);
- b) in corso di realizzazione come da data inizio lavori comunicata allo Sportello per l'edilizia, o - per lavori che non richiedono il titolo - autodichiarata in fase di domanda.

Gli interventi devono essere completati entro e non oltre i termini temporali previsti nel titolo o entro tre anni dall'atto di liquidazione che assegna il contributo, per interventi che non richiedono il titolo.

ART. 5 - TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI E DEFINIZIONE DEL TETTO DI SPESA AMMESSO

Sono ammesse al contributo le spese per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della "qualificazione edilizia" di cui all'art. 7 della L.R. n. 24/2017, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Per interventi di qualificazione edilizia si intendono gli interventi edilizi volti a mantenere, ristrutturare o restaurare l'edificio nonché quelli funzionali al miglioramento della efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità. A titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, cambio di uso (tra quelli ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con le attività svolte dai richiedenti), ristrutturazione anche mediante demolizione e ricostruzione, nuova costruzione limitatamente al solo ampliamento. Il riferimento è agli interventi descritti nell'Allegato "A" alla L.R. n. 15/2013 vigente.

Sono ammessi, altresì, gli interventi di cura delle aree porticate e pulizia dei muri di pertinenza degli edifici religiosi quando complementari ad altro intervento edilizio sugli edifici religiosi medesimi.

Gli interventi devono essere dotati del titolo edilizio, laddove previsto dalla vigente normativa.

Sono esclusi dal contributo le utenze, l'acquisto di strumentazione e arredamento o veicoli.

Possono, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del Regolamento, essere ammessi a contributo:

- a) gli interventi già eseguiti e completati, purché terminati da meno di tre anni rispetto all'esercizio cui i fondi si riferiscono;
- b) gli interventi programmati o in corso di realizzazione, ma non ancora completati al momento della pubblicazione del presente Avviso. In tal caso la quantificazione del contributo concesso viene fatta sulla base di preventivi di spesa, ma l'erogazione rimane subordinata all'effettivo completamento delle opere, da comprovarsi con la documentazione prevista dall'art. 7 del presente Avviso.

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese per la realizzazione delle opere risultanti da idoneo computo metrico estimativo o da preventivo dettagliato della spesa necessaria

Sono ammesse altresì le spese tecniche di progettazione purché relative agli interventi di cui all'art. 4 del presente Avviso. Sono esclusi dal contributo:

- a) le utenze, l'acquisto di strumentazione e arredamento o veicoli;
- b) in caso di interventi coperti da altri contributi pubblici, il presente contributo richiesto non può essere superiore alla parte dell'importo non coperto dall'altro finanziamento.

ART. 6 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati faranno pervenire apposita domanda al Comune, a pena di esclusione, entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente, ovvero **entro il 07/07/2025**. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Rappresentante dell'ente esponenziale della confessione religiosa richiedente, deve essere presentata entro il termine di cui sopra per posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it oppure all'Ufficio Protocollo dell'Ente, presso la sede del Comune di Pavullo nel Frignano in Piazza R. Montecuccoli n. 1, 41026 – Pavullo nel Frignano (MO), necessariamente con il seguente oggetto “ISTANZA PER AVVISO PUBBLICO DISTRIBUZIONE ONERI ALLE CHIESE E ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE– ANNO 2025”.

La domanda è ammessa se corredata di tutta la documentazione indicata al successivo art. 7. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle istanze, l'integrazione della documentazione presentata assegnando agli interessati un ulteriore termine perentorio di 30 giorni.

Nel caso di mancata integrazione della documentazione richiesta entro il predetto termine la domanda si intende rinunciata ed esclusa.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA

La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) Documentazione amministrativa:

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- Dichiarazione attestante il riconoscimento della personalità giuridica rilasciata in base alla normativa vigente;
- Copia dello Statuto o atto costitutivo se trattasi di una confessione religiosa non riconosciuto in base alla normativa vigente;
- Dichiarazione di titolarità di un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni oggetto di intervento;
- Documento/dichiarazione attestante la titolarità del sottoscritto a rappresentare l'Ente/confessione religiosa di riferimento;

b) Documentazione tecnica:

- Relazione tecnico illustrativa dell'intervento (con riferimento ai criteri indicati dall'art. 7 del Regolamento in relazione al tipo di edificio, all'uso, al tipo di intervento, al contenuto, recante altresì inquadramento urbanistico, estratto aggiornato di mappa catastale, descrizione delle condizioni attuali dell'edificio corredata di fotografie a colori, estremi dei titoli abilitativi – se dovuti);
- Progetto definitivo (oppure indicare estremi del titolo abilitativo);
- Computo metrico o preventivo dettagliato della spesa necessaria;
- Relazione a firma del rappresentante dell'Ente/confessione religiosa con indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dei servizi dell'edificio di culto interessato dagli interventi, e la descrizione di massima di eventuali attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività;
- Relazione riguardante le attività svolte se trattasi di interventi di cura e/o pulizia, ai sensi dell'art 4, lettera c del presente Avviso.

Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

ART. 8 – PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI E RIPARTO DEL CONTRIBUTO

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e regolare presentazione delle stesse, potrà avvalersi di un'apposita commissione tecnica, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento, ai fini della formulazione dell'elenco di quelle ammissibili, dopo aver valutato gli interventi oggetto delle domande ammesse. L'elenco degli interventi ammessi al finanziamento viene redatto in relazione ai seguenti criteri preferenziali, indicati nell'art. 7 del Regolamento:

a) in relazione al tipo di edificio: max punti 10

- edificio di importanza storica, artistica, architettonica (da intendersi come beni iscritti negli elenchi di cui al d.lgs. n. 42/2004 – Parte II – beni culturali – e di particolare interesse storico ed architettonico) – punti 10
- edificio di interesse documentale (da intendersi come edifici di particolare interesse culturale o testimoniale) – punti 8
- altri edifici – punti 6.

b) in relazione all'uso dell'edificio: max punti 30

- edificio di culto – punti 30;
- edificio destinato ad attività ricreative e di aggregazione della comunità – punti 25;
- altri edifici – punti 10

c) in relazione al tipo di intervento: max punti 20

- restauro e risanamento conservativo – punti 20;
- ristrutturazione edilizia – punti 15;
- opere di manutenzione – punti 10.

d) in relazione al contenuto dell'intervento: max punti 40

- eliminazione pericolo per la pubblica incolumità – punti 35;
- interventi sulle coperture e le strutture portanti per adeguamento sismico – punti 30;
- interventi sulle coperture e le strutture portanti per miglioramento della stabilità – punti 25;
- realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche – punti 20;
- opere di adeguamento igienico sanitario – punti 15;
- messa a norma degli impianti dei fabbricati – punti 15;
- interventi finalizzati al risparmio energetico – punti 10;
- interventi su spazi di attività sociali/culturali gratuite aperte alla collettività – punti 10;
- opere di sistemazione di aree ludiche e relativi arredi – punti 8;
- altri interventi manutentivi – punti 5.

In caso di parità saranno privilegiati gli interventi che negli anni precedenti non hanno beneficiato del contributo.

ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il contributo assegnato viene erogato a fronte della presentazione di documentazione attestante le spese sostenute (es. copie conformi di fatture, o di fatture elettroniche, fiscalmente valide e quietanzate intestate all'Ente esponente della confessione religiosa attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere, come previste nel preventivo di spesa o dal computo metrico estimativo, con puntuale descrizione delle stesse e/o del servizio/bene fornito ed indicazione dell'immobile cui la spesa si riferisce), fornendo prova dell'avvenuto pagamento (es. bonifico bancario) e la contabilità dei lavori effettuati. Detta documentazione deve essere allegata alla domanda di liquidazione del contributo unitamente ad una relazione sugli interventi realizzati.

Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione e della liquidazione del contributo costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

La liquidazione del contributo ammesso avverrà, di norma, in un'unica soluzione.

Non verranno ammesse a liquidazione spese non contemplate nel preventivo o del computo metrico allegato alla domanda.

L'assegnazione delle risorse ai soggetti beneficiari è subordinata alla costituzione di un vincolo, tramite un atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi.

Detto atto va allegato in copia alla domanda di liquidazione del contributo.

Per gli interventi di nuova costruzione per ampliamento o interventi in area di pertinenza, o in caso di cambio di destinazione d'uso il termine decennale decorre dal deposito della Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCCEA); per tutti gli altri interventi il termine decennale decorre dalla data di assegnazione del contributo.

ART. 10 – DECADENZA DEL CONTRIBUTO

È causa di decadenza dall'assegnazione del contributo:

- a) la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi o previsti dal titolo abilitativo (se dovuto);
- b) la mancata costituzione del vincolo o inosservanza del vincolo al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi, ai sensi dell'art. 9 del presente Avviso;
- c) la declaratoria di inefficacia del titolo abilitativo.

La decadenza comporta la revoca del contributo e il recupero della somma erogata, gravata di interessi legali.

La violazione dell'obbligo di cui al punto b) comporta altresì la sanzione accessoria del divieto di partecipare a successivi avvisi per l'assegnazione del contributo in oggetto.

Art. 11 DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni così come dettagliatamente indicato nella "informativa e consenso al trattamento dati" allegata al modulo di domanda.

Il Responsabile del trattamento è il dott. Fabrizio Covili.

Art. 12 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il procedimento si concluderà entro 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini per richiesta di integrazione delle stesse.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Fabrizio Covili.